


IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

Prot. № 2163  
DEC 29-05-2015

№ **2** del Reg. - Anno 2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa su relazione del Messo Comunale all'Albo Pretorio di questo Ente dal 29 MAG. 2015 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lvo 267/2000.

E' stata trasmessa in copia alla Prefettura con nota prot. n. .... del ..... ai sensi dell'art. 135 comma 2, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

è esecutiva il giorno 12 MAG. 2015 perché:

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4° del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

il 29 MAG. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG

Antonio Pappadà

*[Signature]*

**COMUNE DI MONTEPARANO**  
PROVINCIA DI TARANTO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

L'anno *duemilquindici* il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 17.30 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **dott. Cosimo BIRARDI** Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale d.ssa Maria Rosa VICECONTE;

All'appello nominale risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BIRARDI Cosimo	X	
2. BLASI Francesco	X	
3. LAPESA Pasquale	X	
4. BORSCI Sebastiano	X	
5. BORSCI Alexandro	X	
6. LAPESA Isabella	X	
7. GRASSI Tiziana		X
8. BORSCI Antonio Floriano	X	
9. LILLO Domenico	X	
10. GRASSI Giuseppe	X	

PRESENTI № **9**


ASSENTI N. **1**

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e dà lettura della seguente proposta, istruita e redatta dal Responsabile del Servizio, munita dei prescritti parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

**OGGETTO:** Approvazione nuovo Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

- In ordine alla regolarità tecnica:  
Parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico

  
Il Responsabile del Servizio

- In ordine alla regolarità contabile:  
Parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità

Il Responsabile del Servizio

  
Il Responsabile del Servizio

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO

- CHE con delibera CC n. 115 del 19.11.1984, si approvava il Regolamento comunale per il commercio su area pubbliche ;
- CHE a seguito dell'ultimazione dei lavori c/o l'area mercatale in viale Marconi del centro abitato si rende necessario dotare un nuovo Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che ne disciplini l'utilizzo ;
  - CHE l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto l'Allegato Regolamento composto da n.13 articoli;

#### TANTO PREMESSO:

VISTA l'allegato Regolamento , composto da n. 13 articoli ;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità dell'adottando provvedimento, stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	N. 9
ASSENTI	N. 1
VOTANTI:	N. 9
ASTENUTI:	NESSUNO
VOTI FAVOREVOLI:	N. 9 (UNANIMITA')
VOTI CONTRARI:	NESSUNO

#### DELIBERA

- 1°) Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- 2°) Di approvare, come in atto approva, l'allegato Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche , composto da n. 13 articoli;
- 3°) di demandare al Responsabile del Servizio Commercio gli atti consequenziali e di competenza .

#### SUCCESSIVAMENTE

Si procede ad ulteriore votazione al fine di dotare il provvedimento della immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L. del 18.08.2000 n. 267.

Votazione:

PRESENTI:	N. 9
ASSENTI	N. 1
VOTANTI:	N. 9
ASTENUTI:	NESSUNO
VOTI FAVOREVOLI:	N. 9 (UNANIMITA')
VOTI CONTRARI:	NESSUNO

# COMUNE DI MONTEPARANO

## Provincia di Taranto

VERBALE DELIBERA di C.C. n.2 del 12/05/2015: Approvazione nuovo regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Alle ore 19,00 il cons. **Grassi Tiziana** lascia il Consiglio Comunale, e contestualmente il Sindaco sospende i lavori del Consiglio.

Alle ore 19,15, il Consiglio riprende e, sul secondo punto all'ordine del giorno relazione il cons. **Borsci Alessandro**, chiarendo che essendo stata completata l'area mercatale, è divenuto indispensabile dotarsi di un regolamento aggiornato alle mutate esigenze.

Interviene il cons. **Grassi Giuseppe** che fa notare che bisognerebbe inserire il pagamento della Tarsu e effettuare un controllo sulla congruenza degli orari di apertura indicati nel regolamento.

I consiglieri concordano sul primo rilievo, mentre procedendo ad un controllo sugli orari indicati nel regolamento si rileva che gli stessi sono congrui.

Si passa alla votazione con il seguente esito:

presenti e votanti: n. 9

favorevoli: n. 9

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

immediata eseguibilità :

presenti e votanti: n. 9

favorevoli: n. 9

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Alle ore 19,30 il Consiglio Comunale termina.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

# **Comune di Monteparano**

## **Provincia di Taranto**

*REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

**Approvato con delibera di C.C. N°2 del 12-05-2015**

## Art. 1

### Oggetto del regolamento e validità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di commercio su area pubblica, di cui al Decreto Legislativo n° 114/98 e alla Legge Regionale della Regione Puglia del 24 Luglio 2001 n° 18, esercitata sul territorio del Comune di Monteparano.
2. Il presente Regolamento ha validità dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Monteparano e resta in vigore sino all'approvazione di un nuovo Regolamento. Il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 19.11.1984 dal Consiglio Comunale.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento sono passibili di modifica con il medesimo iter dell'approvazione.

## Art. 2

### Definizioni

In conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 114/98 art. 27 e dalla Legge Regionale n° 18/2001 art. 2, agli effetti delle presenti norme si intendono:

1. Per "**D.Lgs. 114/98**" il Decreto Legislativo del 31 Marzo 1998, n° 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.*
2. Per "**L.R. 18/01**" la Legge Regionale della Regione Puglia del 24 Luglio 2001, n° 18. *Disciplina del commercio su aree pubbliche.*
3. Per "**Piano**" il Piano per il Commercio sulle aree pubbliche di cui all'art.13 della L.R. 18/01.
4. Per "**autorizzazioni di tipo A**" le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di un posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a*, del D.Lgs. 114/98.
5. Per "**autorizzazioni di tipo B**" le autorizzazioni per l'esercizio al commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio, in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*, del D.Lgs. 114/98.
6. Per "**posteggio**" la parte di area pubblica o privata a disposizione dell'ente Comune che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
7. Per "**posteggio fuori mercato**" il posteggio situato in area pubblica o privata a disposizione dell'ente Comune che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
8. Per "**concessione di posteggio**" l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato settimanale del Sabato o in occasione di una fiera.
9. Per "**settore merceologico**" il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
10. Per "**requisiti soggettivi**" i requisiti di accesso alle attività commerciali come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.




11. Per "**mercato straordinario**" l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e/o ulteriori rispetto all'occasione settimanale del Sabato, senza riassegnazione dei posteggi.
12. Per "**presenza**" il numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato settimanale del Sabato o in una fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
13. Per "**miglioria**" la possibilità per un operatore con concessione di posteggio per il mercato settimanale del Sabato o in una fiera di sceglierne un altro purché non assegnato.
14. Per "**spunta**" l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori, si provvede alla assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati per quella giornata.
15. Per "**spuntista**" l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
16. Per "**area mercatale**" l'area attrezzata ad ospitare il consueto mercato settimanale del Sabato di proprietà del Comune di Monteparano ubicata in Via Antonio Meucci angolo Via Enrico Fermi.

### Art. 3

#### **Autorizzazione del commercio sulle aree pubbliche di tipo A e procedure di rilascio**

1. L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune di Monteparano. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
3. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni, non può essere ceduta ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno dell'area mercatale del Comune di Monteparano deve essere inoltrata al Comune con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o direttamente protocollata presso l'Ufficio Protocollo dall'interessato.
6. La domanda di rilascio deve contenere:
  - a. Dati del soggetto (persona fisica o società);
  - b. Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art.5 D.Lgs. 114/98;
  - c. Il settore merceologico di pertinenza;
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e soggette ad autorizzazioni del Comune di Monteparano, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:



- a. I produttori agricoli di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/01;
- b. Soggetti portatori di handicap;
- c. Enti ed associazioni di commercio equo e solidale nei limiti di una presenza al mese;

#### **Art. 4**

##### **Autorizzazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B (in forma itinerante) è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti. Non è possibile rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque per un tempo non superiore a venti minuti di permanenza nello stesso punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. Si individua inoltre nella stessa Area Mercatale la piazzola di sosta a disposizione degli operatori autorizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il Sindaco ha facoltà di autorizzare la vendita occasionale nei giorni festivi, mediante banchi a posto fisso, di noccioline, di giocattoli, dolciumi ed altra merce simile, purchè siano salvaguardati l'ordine pubblico e la circolazione stradale.
4. L'esercizio del commercio, salvo diverse disposizioni del sindaco, è vietato nei seguenti casi:
  - a. In tutti i giorni domenicali e festivi;
  - b. In tutti i giorni feriali dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 sino alle ore 07.00;
  - c. A meno di dieci metri dagli incroci;
  - d. Sempre e comunque in Via Roma;
  - e. Nelle vie e nelle piazze dove si svolgono manifestazioni e cerimonie civili e religiose;

#### **Art. 5**


##### **Revoca e sospensione delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è revocata:
  - a. Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
  - b. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Comunale provveda alla revoca della concessione del posteggio per accertata morosità del concessionario nel pagamento del canone TOSAP;

#### **Art. 6**

##### **Svolgimento del mercato settimanale**

Con il presente regolamento si intende ufficialmente istituito il mercato settimanale del Sabato presso l'area mercatale attrezzata.



1. Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge nel giorno del Sabato presso l'area mercatale ubicata in Via Antonio Meucci angolo Via Enrico Fermi;
2. Il mercato settimanale si svolge nell'arco della mattinata, dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
3. L'operazione di allestimento dei singoli posteggi all'interno dell'area mercatale dovrà avvenire tassativamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00, onde garantire un migliore controllo da parte delle autorità;
4. Lo svolgimento del mercato dovrà garantire la totale libertà delle vie di fuga e la percorribilità ai mezzi di soccorso ed emergenza;
5. Nell'ambito del mercato settimanale del Sabato le merci devono essere esposti su banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm 50 ed il tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt 2, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco;
6. Gli operatori concessionari di posteggio hanno l'obbligo di mantenere costantemente pulito lo spazio da loro occupato;
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
8. Nell'area mercatale è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci in vendita e di usare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora;
9. Ogni singolo partecipante al mercato ha l'obbligo di tenere a disposizione i documenti atti a verificare il possesso dei titoli per l'esercizio dell'attività nel mercato, esibendola a richiesta del personale di vigilanza;
10. Il venditore deve applicare e mantenere ben visibili i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita;
11. È inoltre vietato:
  - a. Vendere con il sistema della riffa o della lotteria;
  - b. Arrecare intralcio o disturbo agli avventori e ai colleghi;
  - c. Ogni tipo di riunione, avente scopo diverso dalla vendita, atta a turbare l'ordine pubblico;

#### **Art. 7**

##### **Registrazione delle presenze**

1. Il registro del mercato sarà a cura del personale di vigilanza, i quali provvederanno a registrare le presenze degli operatori concessionari alle ore 08.00.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei**

1. I concessionari titolari di posteggi non presenti alle ore 08.00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate;





2. Tali posteggi verranno assegnati agli operatori presenti non concessionari di posteggio che ne faranno richiesta. L'assegnazione comporta il contestuale pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
3. Il registro presenze è tenuto dall'Ufficio di Polizia Municipale o da altro ufficio delegato;

#### **Art. 9**

##### **Migliorie**

1. Le istanze di migliorie sono istruite secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune.
2. Nel caso di istanze di migliorie concorrenti, in quanto pervenute nel medesimo giorno, la precedenza è riconosciuta al titolare della concessione con maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data di concessione di posteggio originaria.

#### **Art. 10**

##### **Tassa occupazione suolo pubblico**

1. La tariffa della tassa per l'occupazione del suolo pubblico dovuta dagli operatori di mercato è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia.
2. Per i posti assegnati con carattere continuativo la tassa è pagata col sistema dell'abbonamento trimestrale, in via anticipata.
3. Per i posti assegnati giornalmente la relativa tassa è pagata giornalmente.
4. Alla riscossione della predetta tassa il Comune provvede a mezzo del Corpo di Polizia Municipale o di altri dipendenti incaricati i quali rilasciano apposita ricevuta di versamento.
5. La tariffa della tassa per l'occupazione del suolo pubblico sarà in ogni caso maggiorata del 5% per integrare la TARI.

#### **Art. 11**

##### **Trasferimento e sospensione del mercato**

1. Il Sindaco può provvedere al trasferimento temporaneo dell'ubicazione del mercato per motivi di carattere igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, sentite le categorie interessate al fine di valutare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze delle parti.
2. Nei casi in cui la necessità di trasferire o sospendere il mercato presenti il carattere di urgenza la consultazione della categoria non è obbligatoria.
3. Qualora, stante il sopravvenire di situazioni contingibili ed urgenti, non risulti possibile ricorrere al trasferimento dell'area di mercato, il Sindaco può disporre la temporanea sospensione del mercato.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni**

Per le sanzioni applicabili si fa riferimento alla Decreto Legislativo del 31 Marzo 1998, n° 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e alla Legge Regionale della Regione Puglia del 24 Luglio 2001, n° 18, *Disciplina del commercio su aree pubbliche*.



**Art. 13**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del D.Lgs 114/98, L.R. 18/01 e di altre norme vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is located on the right side of the page, below the main text.